



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e altre disposizioni per la perequazione del trattamento economico e normativo del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale delle Forze armate e di polizia

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, stabilisce che «Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti».

La norma in parola, nel riconoscere in maniera inequivocabile la specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede al comma 2 l'emanazione di provvedimenti legislativi recanti la disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi sopra enunciati, con i quali si provvederà altresì allo stanziamento delle risorse necessarie allo scopo.

In relazione agli aspetti prettamente ordinamentali, la riconosciuta specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti per l'espletamento dei delicati com-

piti istituzionali ad esso affidati (decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), esigono un riferimento chiaro e puntuale alla catena di comando, allo scopo di garantire la necessaria evidenza in relazione alle funzioni e alle responsabilità in materia di pianificazione, organizzazione, coordinamento generale e controllo delle strutture centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco e territoriali del Corpo nazionale, nell'ottica della maggiore efficienza operativa opportunamente indicata tra i criteri.

Detta funzione di comando è da collegare imprescindibilmente alla figura di vertice, che costituisce il terminale unico del patrimonio di esperienza e professionalità tecnico-operative dei vigili del fuoco. Pertanto, posto che il legislatore medesimo ha già codificato l'esigenza di dare attuazione alla definizione degli ordinamenti dei richiamati Corpi tenendo conto, appunto, dell'asserita specificità, risulta ineludibile dare immediata attuazione alla previsione normativa attraverso la specificazione che la figura di vertice del Dipartimento dei vigili del fuoco deve individuarsi nell'ambito della dirigenza dei vigili del fuoco (articolo 1).

È inoltre improcrastinabile allineare le posizioni economiche del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle degli ufficiali dei Corpi di polizia e delle Forze armate (articolo 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente le funzioni del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

«1. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, assume l'incarico di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le relative responsabilità e prerogative. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 2.

(Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico dei vicedirigenti e dei funzionari direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai vice dirigenti e ai funzionari direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbiano prestato servizio senza demerito per tredici anni, è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente.

2. Ai vice dirigenti e funzionari direttivi di cui al comma 1, che abbiano prestato servizio senza demerito per ventitré anni, è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è estesa l'applicazione delle disposizioni del comma 260 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo l'equiparazione dei gradi e qualifiche dei dirigenti i Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelli dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.